

PROTOCOLLO DI INTESA

Addì, 25 luglio 2014 in Roma si sono incontrate

FEDERAMBIENTE, rappresentata dal Coordinatore dell'Area Politiche del lavoro Gianfranco Grandaliano, dal Direttore della Federazione Gianluca Cencia e da Annamaria Caputi del Servizio Lavoro

e

ASSOAMBIENTE rappresentata dal Presidente Monica Cerroni, con l'assistenza di FISE nelle persone di Giancarlo Cipullo, Responsabile per le Relazioni Industriali, e di Donatello Miccoli

e


le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL, rappresentata da Maria Concetta Basile e Massimo Cenciotti

FIT CISL Reti, rappresentata da Pasquale Paniccia e Angelo Curcio

UILTRASPORTI, rappresentata da Claudio Tarlazzi e Paolo Modi

FIADDEL, rappresentata da Francesco Garofalo e Luigi Verzicco.



LE PARTI STIPULANTI

in attuazione di quanto previsto dal punto 12) del Protocollo di Intesa 24.3.2104, al fine di assicurare al sistema di gestione del Fondo di Assistenza Sanitaria dei Dipendenti dei servizi Ambientali – FASDA certezza, tempestività ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni nonché criteri e modalità di riscossione e di pre-verifica della regolarità dei versamenti contributivi coerenti con il modello amministrativo-contabile del gestore, nell'ambito delle distinte, autonome competenze contrattuali

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

1. A termini del secondo capoverso introduttivo dell'art. 65, lettera B) del ccnl Federambiente e dell'art. 68 del ccnl Fise Assoambiente – secondo il quale le “disposizioni del presente articolo (istitutivo dell'assistenza sanitaria integrativa di comparto) sono vincolanti per tutte le imprese che applicano” i predetti contratti collettivi nazionali - l'obbligo della contribuzione straordinaria e ordinaria da parte di tali imprese nei confronti del Fondo FASDA, a favore dei lavoratori dipendenti di cui al comma seguente, sussiste indipendentemente dalla natura delle attività e/o dai servizi da esse svolti.

2. Il punto n. 7 del Protocollo di intesa 24.3.2014 è sostituito dal seguente:


“L'importo unitario del contributo ordinario dovuto dalle imprese al Fondo FASDA per ogni lavoratore dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, non in prova, compreso il personale apprendista, è trimestrale, non frazionabile ed è pari a euro 42,50 (quarantadue/50).

La misura del predetto contributo è al netto del contributo previdenziale di solidarietà e al lordo delle spese di funzionamento della gestione”.

3. Nel personale di cui al punto precedente – nonché dei punti nn. 2 e 6 del Protocollo di intesa 24.3.2014 – non è ricompreso quello con qualifica di Dirigente, nei cui confronti non trovano applicazione i contratti collettivi nazionali di cui al comma 1.

4. L'importo del contributo dovuto per i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato parziale, non in prova, è pari a quello per il corrispondente personale a tempo pieno.

5. Il versamento delle quattro quote trimestrali di contribuzione ordinaria dovute annualmente si completa, secondo un criterio di competenza, a cavaliere di due anni solari, ed è effettuato alle seguenti date:



- 16 aprile – 16 luglio – 16 ottobre – 16 gennaio.

6. Per quanto concerne i dipendenti, aventi titolo, a favore dei quali deve essere corrisposta la contribuzione di cui al punto n.2:
- per il versamento del 16 aprile, si fa riferimento ai dipendenti in forza al 31 marzo immediatamente precedente;
 - per il versamento del 16 luglio, si fa riferimento ai dipendenti in forza al 30 giugno immediatamente precedente;
 - per il versamento del 16 ottobre, si fa riferimento ai dipendenti in forza al 30 settembre immediatamente precedente;
 - per il versamento del 16 gennaio, si fa riferimento ai dipendenti in forza al 31 dicembre immediatamente precedente.

Ai fini del normale e completo obbligo contributivo a carico delle imprese ai sensi del precedente punto n. 5, si considerano in forza anche i lavoratori che, alle date del presente punto n. 6, per qualsiasi motivo risultino essere sospesi dalla retribuzione o in aspettativa non retribuita.


7. In caso di avvicendamento tra imprese nella gestione di appalto/affidamento di servizi con conseguente passaggio di personale dall'impresa uscente a quella subentrante a termini dell'art. 6 dei due contratti collettivi nazionali di lavoro dei servizi ambientali, l'onere del versamento dell'intera quota trimestrale della contribuzione ordinaria al Fondo FASDA spetta comunque all'impresa che risulti affidataria del servizio alle date di versamento di cui al precedente punto n. 5, anche qualora detto personale non risulti alle dipendenze dell'impresa affidataria alle date del 31 marzo o del 30 giugno o del 30 settembre o del 31 dicembre.

Sono fatti salvi gli eventuali accordi, che abbiano disposto una ripartizione "pro quota" dell'onere contributivo in parola, stipulati tra imprese che si siano avvicendate nella gestione del servizio nel corso dei periodi trimestrali:

1° gennaio/30 marzo; 1° aprile/29 giugno; 1° luglio/29 settembre; 1° ottobre/30 dicembre. Resta comunque fermo che anche nei predetti casi - compresa l'eventualità di insorgenza di contenzioso tra le imprese interessate quanto all'obbligo contributivo ovvero quanto alla determinazione della quota di rispettiva competenza - al versamento dell'intera quota trimestrale della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo è tenuta l'impresa che risulti affidataria del servizio alle date di versamento del citato punto n. 5.

8. L'art. 5, comma 5, ultimo periodo del ccnl Federambiente e del ccnl Fise Assoambiente è così modificato:

"Conseguentemente, al lavoratore sono consegnate una copia del presente ccnl, la scheda informativa e la domanda di adesione al Fondo Previambiente nonché il fascicolo informativo-contratto di assicurazione sanitaria del Fondo FASDA".



3

9. L'art. 6, comma 8, del ccnl Federambiente e del ccnl Fise Assoambiente è integrato con l'ulteriore adempimento a carico dell'impresa cessante, secondo il quale quest'ultima è tenuta a consegnare all'impresa subentrante la documentazione concernente:

"l'iscrizione dei singoli lavoratori dipendenti al Fondo FASDA nonché le attestazioni dei rispettivi versamenti contributivi, relativi al periodo del rapporto di lavoro di competenza dell'impresa cessante".

10. Il termine di cui al punto n. 13 del Protocollo di intesa 24.3.2014 è differito al 15 settembre 2014.

11. È abrogato il punto n. 3 del Protocollo di intesa 23.6.2014.

FEDERAMBIENTE



FISE ASSOAMBIENTE




FISE



FP - CGIL



FIT - CISL



UILTRASPORTI



FIADEL

